

Foglio informativo sull'assicurazione malattia collettiva d'indennità giornaliera

Il foglio informativo va consegnato alla persona assicurata al momento della sua entrata in servizio.

Estensione della garanzia

Persone assicurate

Sono assicurate le persone o i gruppi di persone designate nel contratto, che sono impiegati nella ditta assicurata, ai sensi della Legge federale sull'assicurazione vecchiaia e superstiti (AVS).

Eventi assicurati

Garantiamo la copertura assicurativa per le conseguenze economiche di una malattia o di maternità. Le prestazioni assicurate sono definite nella polizza.

Incapacità lavorativa

È considerata incapacità lavorativa totale o parziale, dovuta a un danno alla salute fisica, mentale o psichica, l'incapacità di compiere un lavoro ragionevolmente esigibile nella propria professione o attività abituale o in qualsiasi altra professione o campo lavorativo.

Solo le conseguenze di un danno alla salute giustificano un'incapacità lavorativa. Quest'ultima deve inoltre essere oggettivamente insormontabile.

Esclusioni e limitazione delle prestazioni

Esclusioni

Non sono assicurati:

- Le malattie professionali e le lesioni corporali simili ad infortunio assicurate dall'assicurazione infortuni obbligatoria secondo la LAINF o dai un'altra assicurazione infortuni privata. Se le malattie professionali e le lesioni corporali simili ad infortunio non sono coperte da nessuna assicurazione infortuni, la copertura in caso d'infortunio è presente soltanto se esplicitamente menzionata nel presente contratto.
- Le malattie causate da eventi bellici o disordini civili.
- Le malattie causate da radiazioni nucleari o ionizzanti di ogni genere, ad eccezione dei danni provocati da trattamenti medico-radiologici eseguiti a causa di una malattia assicurata.
- I trattamenti e le operazioni cosmetiche o medicalmente non necessarie e loro conseguenze. A questo proposito, sono determinanti i criteri della Legge federale sull'assicurazione malattia (LAMal) e delle relative ordinanze.
- L'incapacità lavorativa dovuta a gravidanza, parto e conseguenze del parto.

Prestazioni durante un soggiorno all'estero

Se durante una permanenza all'estero una persona assicurata si ammala, le prestazioni per l'incapacità lavorativa vengono fornite per una durata massima di 90 giorni, con la deduzione del periodo d'attesa per ogni caso di malattia.

Una persona assicurata, inabile al lavoro, che si reca all'estero senza il consenso scritto dell'Assicurazione dei mestieri, avrà nuovamente diritto alle prestazioni solo a partire dalla data del suo ritorno.

Libero passaggio

Se la persona assicurata, in virtù della convenzione di libero passaggio fra assicuratori, ha diritto a condizioni più favorevoli, queste valgono.

Dovere di limitazione dei danni

Obblighi in caso di sinistro

La persona assicurata deve limitare i danni prestando particolare attenzione ai seguenti punti:

- La persona assicurata deve comunicare immediatamente all'Assicurazione dei mestieri qualsiasi modifica del grado d'incapacità lavorativa nel corso della malattia.
- Su disposizione ed entro il termine indicato dell'Assicurazione dei mestieri, la persona assicurata annuncia il suo caso all'Assicurazione Invalidità (AI). Se non rispetta gli ordini e le scadenze dell'Assicurazione dei mestieri, quest'ultima si riserva il diritto di ridurre le proprie prestazioni d'indennità giornaliera dell'importo che l'AI avrebbe pagato se il caso fosse stato annunciato a tempo debito.
- Su richiesta, la persona assicurata deve sottoporsi ad una perizia effettuata da un medico scelto dall'Assicurazione dei mestieri. Le spese di viaggio (biglietto del treno 2a classe) e per la perizia medica vengono assunte dall'Assicurazione dei mestieri.
- In caso di prolungata incapacità lavorativa, è necessario far pervenire ogni mese un certificato intermedio all'Assicurazione dei mestieri che si riserva il diritto di rendere visita alla persona assicurata.
- La persona assicurata ha l'obbligo di liberare i medici curanti dal segreto professionale nei confronti dell'Assicurazione dei mestieri che tratterà tutte le informazioni mediche con la massima riservatezza.
- La persona assicurata autorizza l'Assicurazione dei mestieri a richiedere informazioni opportune, come pure prendere visione degli atti corrispondenti delle autorità amministrative e di terzi, in particolar modo presso gli uffici AI, gli istituti di previdenza professionale (casce pensioni), le casce malati, gli assicuratori LAINF, le casce disoccupazione ed altri gli assicuratori sociali e privati, partecipante.
- La persona assicurata deve fare il possibile per riuscire a svolgere l'attività abituale o qualsiasi altra attività confacente. A questo scopo l'Assicurazione dei mestieri accordano un termine per mettere in atto i provvedimenti necessari. In caso di prolungata incapacità lavorativa, il datore di lavoro deve favorire, per quanto possibile, una ripresa del lavoro in un'attività più confacente.
- Nel limite del possibile ed entro il periodo di tempo indicato, la persona assicurata si sottopone a interventi medicalmente consigliati, a terapie o a altre misure raccomandate da un medico o dal servizio medico dell'Assicurazione dei mestieri.
-
- Se gli obblighi comportamentali vengono violati, l'Assicurazione dei mestieri si riserva il diritto di ridurre o negare le prestazioni secondo il proprio giudizio. Restano riservate le violazioni non colpose dei doveri.

Diversi

Comunicazioni all'assicuratore

Tutte le notifiche e comunicazioni devono essere indirizzate alla Cooperativa assicurazione dei mestieri, Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo o spedite per posta elettronica a info@assicurazionedeimeistieri.ch.

Obblighi dei partecipanti

Le persone assicurate, per le quali viene notificato un caso di malattia, sono tenute a collaborare nella compilazione dell'annuncio del caso, a fornire le informazioni richieste e a liberare dal segreto professionale chi di dovere.

Informazioni generali

Il presente documento viene emesso in osservanza dell'obbligo d'informazione previsto dall'articolo 3 della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA). È da utilizzare quale modello per la copia e la distribuzione alle persone assicurate.

Condizioni generali

Il contratto per l'assicurazione malattia collettiva ha come base:

- il contratto in forma scritta fra il contraente e l'Assicurazione dei mestieri.
- le Condizioni generali d'assicurazione (CG) e le Condizioni complementari (CC).
- nella misura in cui non sia stato stipulato diversamente per iscritto, valgono le disposizioni della Legge federale sul contratto d'assicurazione (LCA).